

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2009, n. 260

Disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia, ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Enzo Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo, confermata dal Dirigente f.f. dello stesso Ufficio e dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e in particolare l'articolo 3-bis del suddetto Decreto, che disciplina l'attività dei "Centri autorizzati di assistenza agricola";

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola", che abroga il precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001;

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 maggio 2002, n. 539, con la quale si approva la circolare applicativa per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività dei CAA nel territorio della Regione Puglia, in attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2001, non risulta conforme alla nuova disciplina ministeriale in materia, in conseguenza dell'abrogazione di detto Decreto ad opera del successivo Decreto ministeriale del 27 marzo 2008;

CONSIDERATO che i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella

forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO che i CAA svolgono le seguenti attività di assistenza agli agricoltori:

- a) tenerne ed eventualmente conservarne le scritture contabili;
- b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

CONSIDERATO che per le attività sopra indicate, i CAA hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati;

CONSIDERATO che, con il sopra menzionato Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stati ridefiniti i requisiti oggettivi e soggettivi per lo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA);

CONSIDERATO che spetta alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano la verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di CAA all'interno del proprio territorio, nonché la vigilanza sugli stessi;

RITENUTO necessario adottare disposizioni applicative del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008,

per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei centri di assistenza agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia, nonché per la vigilanza sugli stessi in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento;

Pertanto, si propone di approvare le allegatoe disposizioni che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di revocare la precedente Deliberazione della Giunta Regionale del 14 maggio 2002, n. 539.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente f.f. dell'Ufficio e dal Dirigente a.i. del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse
- di approvare il documento allegato al presente provvedimento e di cui forma parte integrante e sostanziale, nel quale vengono dettate le procedure per l'acquisizione delle domande, per lo svolgimento del procedimento amministrativo di istruttoria e di concessione del riconoscimento ai CAA, per l'eventuale revoca del riconoscimento, tenendo conto di quanto dettato dalla normativa e di quanto disciplinato con il richiamato DM del 27 marzo 2008;
- di revocare la precedente Deliberazione della Giunta Regionale del 14 maggio 2002, n. 539 che viene sostituita integralmente dal presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. 13/94 art 6.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

ALLEGATO**1. DISPOSIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DEI CAA**

1. Per Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) si intende la società che ha ottenuto la relativa autorizzazione da parte della Regione competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3-*bis*, del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e dell'articolo 9 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008.
2. I Centri di Assistenza Agricola (CAA) devono essere istituiti, sotto forma di società, dai seguenti soggetti:
 - a. Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 2, del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, rappresentate in seno al CNEL e presenti in almeno 5 regioni;
 - b. Associazioni di produttori e lavoratori con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali e di categoria operanti nel settore e rappresentate in seno al CNEL;
 - c. Associazioni di liberi professionisti costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attività professionale che comprenda ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle del CAA.
3. Il CAA è abilitato a svolgere:
 - a. attività di servizio sulla base di specifiche convenzioni con l'organismo di coordinamento o con organismi pagatori, ad eccezione delle attività assegnate in via esclusiva ad altri soggetti dalla normativa comunitaria o nazionale.
 - b. ulteriori servizi e attività, sulla base di specifiche convenzioni con le Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 4, del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
 - c. attività di verifica della completezza documentale, nella fase istruttoria, delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività il CAA può avvalersi di società di servizi con capitale sociale interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il CAA.
5. La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi per conto del CAA permane in capo a quest'ultimo.

2. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CAA

1. Le società, con sede legale nella Regione Puglia, che intendono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola presentano, all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Agricoltura, apposita istanza contenente:
 - a. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società richiedente.
 - b. Copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del DM 27 marzo 2008, da cui risulta l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.
 - c. Relazione tecnica (comprensiva delle indicazioni sulla struttura tecnica, sulla pianta organica e sugli strumenti operativi) attestante idonea capacità operativa rispetto a ciascuna Provincia in

cui la società richiedente intende operare, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi ai sensi dell'articolo 12 del DM 27 marzo 2008.

- d. Elenco degli amministratori della società richiedente, nonché del collegio sindacale (ove previsto), completo dei relativi dati anagrafici.
- e. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate dagli amministratori e dai sindaci della società richiedente (e delle società di servizio di cui intende avvalersi), ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, in ordine al possesso dei requisiti soggettivi indicati all'articolo 8 del DM 27 marzo 2008.
- f. Deliberazione di nomina del responsabile tecnico, comprensiva dei relativi dati anagrafici e attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 4 del DM 27 marzo 2008.
- g. Elenco delle sedi presso cui il richiedente intende prestare assistenza agli utenti.
- h. Dati relativi alle società di servizi di cui la società richiedente intende avvalersi.
- i. Carta di servizi contenente le condizioni oggettive e soggettive dell'attività prestata agli utenti e l'indicazione delle modalità previste per sporgere reclamo all'organismo pagatore in caso di disfunzioni nell'esercizio del mandato.

3. VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E FUNZIONAMENTO

1. La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, verifica i requisiti minimi di garanzia e funzionamento, anche riguardo alle società di servizi di cui si avvale eventualmente il CAA.
2. La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione provvede alla verifica della richiesta e, entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento, invia la comunicazione degli esiti alla società richiedente e all'organismo pagatore.
3. La società richiedente può utilizzare la denominazione CAA solo dopo il riconoscimento da parte della Regione Puglia.
4. La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, predispone un piano annuale di controlli a campione sui CAA per i quali ha concesso l'autorizzazione e sulle società di cui essi si avvalgono, in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal DM 27 marzo 2008.
5. Per i controlli di cui al comma 4, la Regione Puglia si avvale delle Regioni e delle Province autonome nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture dei CAA oggetto di verifica e trasmette al MIPAAF le relative risultanze.

4. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CAA

1. La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura, revoca l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola in caso di:
 - a. gravi e ripetute violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - b. inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle convenzioni;
 - c. perdita dei requisiti oggettivi di cui all'articolo 7 del D.M. 27 marzo 2008;
 - d. mancata presentazione alla Regione e all'organismo pagatore del bilancio certificato con cadenza annuale di cui all'articolo 7, comma 5 del DM 27 marzo 2008.
2. La Regione Puglia, nel caso in cui rilevi la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redige contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle società di

cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di 60 giorni per provvedere. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine la Regione Puglia revoca l'autorizzazione al CAA entro i successivi 15 giorni.

3. La Regione Puglia dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione alla Società CAA ed all'organismo pagatore competente.

5. LINEE GUIDA E MODULISTICA

1. Il Dirigente del Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale determina le linee guida per l'accertamento e la verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento richiesti per lo svolgimento dell'attività di CAA, ai sensi del DM 27 marzo 2008.
2. Il Dirigente del Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale predispone la modulistica relativa alle richieste in materia di autorizzazione dei CAA e, in particolare, per:
 - a. l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di CAA;
 - b. l'apertura di nuova sede operativa;
 - c. la variazione di indirizzo di sede operativa;
 - d. la chiusura di sede operativa;
 - e. il verbale relativo al sopralluogo di verifica in loco dei CAA.